



MOZIONE n. 1708 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024.

OGGETTO: In merito alla scadenza delle concessioni per l'acquacoltura.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- l'acquacoltura, come noto, è un'attività in grande sviluppo a livello globale, ed è ritenuta strategica sia dall'Unione europea che dalle organizzazioni internazionali, anche e soprattutto per soddisfare i fabbisogni alimentari della popolazione mondiale (FAO);
- la Commissione europea nel 2021 ha emanato una Comunicazione (COM 2021/236 def), che reca gli "Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030", con la quale ha delineato il quadro di sviluppo dell'acquacoltura europea, incoraggiando il suo incremento secondo i principi della sostenibilità ed indicando le linee guida generali che devono presiederlo;
- le concessioni demaniali marittime per l'acquacoltura sono ricondotte all'attività di produzione e, in specie, all'agricoltura; sono quindi escluse dall'applicazione della direttiva 123/2006/CE, come confermato sia dalla Commissione europea in risposta ad alcune interrogazioni, sia dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture con propria nota in risposta ad istanza dell'associazione piscicoltori italiani;
- l'assegnazione di tali concessioni avviene attraverso meccanismi trasparenti di selezione, spesso sulla base di norme regionali, sebbene oggi siano in numero molto limitato nell'intero territorio italiano;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come noto, differiva la durata delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo al 31 dicembre 2033, nelle more di un'articolata riforma. A seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'agricoltura ha esteso tale termine in via analogica anche alle concessioni per acquacoltura. Merita precisare che la predetta legge nulla disponeva in ordine alle concessioni demaniali marittime per acquacoltura.

Preso atto che:

- molte regioni, per delega di funzioni amministrative in materia, hanno prorogato al 2033, con leggi regionali o semplici provvedimenti, la durata di tali concessioni. In alcune regioni - Sardegna e Marche a titolo di esempio - gli operatori possono pacificamente contare su concessioni valide sino al 31 dicembre 2033, mentre in alcune aree della Toscana, così come della Liguria, si sono riscontrate diverse interpretazioni da parte delle amministrazioni comunali conseguenti alle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 dell'11 novembre 2021, le quali hanno ritenuto di disapplicare il disposto della l. 145/2018 in quanto contrastante con il diritto europeo. In rispetto a queste sentenze, alcuni comuni hanno ritenuto di estendere anche alle concessioni per acquacoltura il principio dell'impossibilità di proroga, con la conseguenza che le concessioni di tali operatori sono ritenute scadute e da sottoporre a selezione;
- la recente sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ha annullato, per diniego di giurisdizione, la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9 novembre 2021, rimanendo efficace l'altra sentenza in materia, e precisamente la n. 17 del 9 novembre 2021; al contempo la l. 145/2018 è stata abrogata dalla l. 118/2022, che però esclude le concessioni per acquacoltura dalla delega per l'organizzazione di selezioni (articolo 4).

Considerato che:

- a differenza delle concessioni demaniali per servizi, non esiste per l'acquacoltura - come chiaramente evidenziato dalla Commissione europea nei propri orientamenti - un quadro regolatorio cogente, ma solo un'azione di coordinamento tra Commissione e Stati membri, e, di conseguenza, non esiste alcuna disapplicazione necessaria, non esistendo una norma di conflitto;
- la questione qui rappresentata sta generando, negli ultimi mesi, anche un contenzioso amministrativo, destinato a crescere in assenza di un intervento chiarificatore, che sta conducendo persino a contrasto di giudicati e gravi possibili effetti occupazionali;
- è necessario uniformare il comportamento delle diverse amministrazioni competenti su tutto il territorio nazionale ed evitare applicazioni distorte della normativa e disparità di trattamento localizzate e, in tale ottica,

sta lavorando il coordinamento tecnico della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di produrre una circolare di applicazione della normativa in materia di acquacoltura, che chiarisca alle amministrazioni comunali le temporanee procedure per addivenire alla proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, in attesa che le istituzioni competenti europee definiscano definitivamente il quadro regolatorio di riferimento;

ad attivarsi presso il Governo per chiedere:

- l'adozione di un provvedimento normativo che fissi principi inequivocabili relativamente alla piena equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo e, conseguentemente, in materia di durata minima delle concessioni per acquacoltura, di rinnovo tacito delle stesse e di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura;
- che sia confermata o ribadita fino al 31 dicembre 2033 la validità delle concessioni in vigore alla data del 1° gennaio 2019;
- il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo a quelle per la pesca/acquacoltura affinché vengano distinte in maniera netta rispetto alle concessioni turistico-ricreative e per servizi pubblici o portuali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli